

## REGOLAMENTO (CE) N. 2491/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2001

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni. In molti casi, tale metodo non è più limitato a produzioni locali o agli scambi a livello locale ma, al contrario, coinvolge molto spesso diversi operatori e varie operazioni, quali l'importazione, il trasporto, il magazzinaggio e il condizionamento.
- (2) L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce i requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste nell'ambito del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento.
- (3) L'allegato III prevede già disposizioni per i principali operatori e per le diverse fasi della produzione biologica di prodotti agricoli. Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi, per garantire la tracciabilità dei prodotti agricoli biologici nelle varie fasi della catena commerciale e la

loro conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91, occorre modificare l'allegato III.

- (4) È necessario che gli Stati membri completino le misure di cui all'allegato III per assicurare che i consumatori ricevano garanzie che i prodotti sono ottenuti in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 deve pertanto essere opportunamente modificato.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 63 del 3.3.2001, pag. 16.